

Schema decreto legislativo sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità

Le Commissioni Istruzione e Politiche sociali, in seduta congiunta, hanno esaminato lo schema di decreto in oggetto, evidenziando quanto segue.

Il Decreto sottolinea un importante passaggio dalla presa in carico dell'alunno/studente con disabilità a concetto di INCLUSIONE SCOLASTICA, in un'accezione che va oltre il concetto di integrazione.

Si rileva che non sono previste nuovi o maggiori oneri per la copertura degli interventi di cui al presente decreto.

Proposte emendative/osservazioni:

L'art. 1, comma 1 potrebbe essere declinato ampliando il concetto di inclusione. Nelle parti successive il decreto esplicita che il progetto educativo deve essere collocato all'interno del progetto di vita. Esplicitare i paradigmi fondamentali che li accomunano potrebbe costituire una base per la loro maggiore armonizzazione, continuità ed integrazione.

Proposta di integrazione al comma 1

*"... l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi, **relazionali affettivi e di partecipazione** e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno **nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole nella prospettiva della sua migliore qualità di vita in un'ottica di "educazione integrale"**"*

Art. 3, co. 2, lettera d) - Numero di disabili per classe

È previsto che lo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica, provveda alla costituzioni delle sezioni di scuola dell'infanzia e delle classi prime (di ogni grado) in modo da consentire la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata.

Si fa presente che il DPR 81/2009 prevede, all'art. 5, comma 2 che *"Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola."*

Il numero proposto nel decreto in discussione potrebbe risultare problematico, soprattutto in assenza di una distinzione rispetto alla disabilità grave.

L'art. 6 comma 2 fa riferimento alla composizione della Commissione, ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, che dovrebbe essere definita, vista l'ottica biopsicosociale delle valutazioni, prevedendo la presenza quando si parla di operatore sociale di un assistente sociale quale esperto nello studio e nella valutazione dei contesti di vita e delle reti sociali e territoriali elementi fondanti della valutazione della disabilità secondo l'ICF.

Proposta di emendamento al comma 2

Sostituire le parole "operatore sociale" con le parole "*assistente sociale*"

Art. 6 – comma 2

Appare utile prevedere nella composizione delle Commissioni mediche la partecipazione di un medico di categoria. Pertanto si propone di inserire al comma 2 dopo le parole: "un operatore sociale" aggiungere le parole: "da un medico di categoria".

Art. 8

L'abolizione degli organismi previsti dall'art. 15 della L.104/92 (tra cui il GLIP gruppo lavoro provinciale integrazione) e l'introduzione del GIT (gruppo inclusione territoriale con soli rappresentanti della scuola, docenti e dirigenti, in cui mancano le rappresentanze di enti locali, asl, associazioni) crea difficoltà nell'integrazione dei vari soggetti coinvolti ai fini della programmazione coordinata dei servizi scolastici, sanitari, socioassistenziali e della pianificazione delle risorse di sostegno. **Si propone pertanto di integrare il GIT con la presenza di componenti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni di rappresentanza dei disabili anche in considerazione della mancata corrispondenza tra Ambiti Territoriali e distretti scolastici e sanitari, ecc.. nei quali si attua la programmazione degli interventi socio sanitari e dei Comuni sul fronte del diritto allo studio.**

Art. 11, comma 2 in cui viene declinato il piano educativo individualizzato, sempre in linea con quanto sopra delineato, varrebbe la pena di integrare il comma 2 come segue:

Proposta di integrazione al comma 2

"IL PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione e delle autonomie specificando ..."

Il concetto dello sviluppo delle autonomie personale non può essere trascurato nello sviluppo integrale di una persona, soprattutto, se il PEI deve fare riferimento al progetto di vita della persona con disabilità.

Art. 11 comma 2

Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: “il Piano educativo individuale è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”.

Si rileva inoltre quanto segue:

Sostegno per gli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale realizzato presso le istituzioni formative accreditate

Si segnala l’esigenza di estendere il sostegno scolastico anche agli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale realizzato presso le istituzioni formative accreditate, che accoglie un numero elevato di studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che sceglie di assolvere all’obbligo di istruzione e al diritto-dovere all’istruzione attraverso un corso a qualifica approvato dalla Regione.

Raccomandazioni da condividere con l’ANCI:

L’art. 3 c. 5 conferma a carico degli Enti Locali l’onere di garantire i servizi di trasporto per l’inclusione scolastica. Come affermato da recenti rilevazioni regionali effettuate sul territorio rispetto alla spesa sostenuta dagli enti, si segnala una forte criticità nel garantire tale servizio, soprattutto da parte dei piccoli Comuni (es. montani), in considerazione anche dell’assenza di continuità nell’entità e nell’erogazione dei finanziamenti nazionali destinati a tale finalità, nonostante l’impegno regionale.

Un altro aspetto che conferma la criticità nel realizzare una compiuta integrazione tra i soggetti è la mancanza della previsione di un sostegno educativo assistenziale (in capo agli Enti Locali) affiancato al previsto sostegno didattico (art. 6 c. 3).

Il PEI Piano educativo Individualizzato (art. 11) non è redatto più con la partecipazione degli Enti Locali, i quali devono predisporre il Piano Individuale ben prima del PEI (che tiene conto delle risorse messe in campo dall’USR). Questo crea problematiche rispetto alla tempistica con cui l’Ente locale interviene per la determinazione delle risorse.

**SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO RELATIVO AL DIRITTO ALLO STUDIO (ART.
1 COMMA 181 LETT. F) DELLA LEGGE 107/2015).**

In merito allo schema in oggetto, si segnala che è **completamente assente ogni riferimento alle Regioni e al loro ruolo di promozione del diritto allo studio**. L'unica eccezione è rappresentata dall'articolo 5, comma 3, in cui si prevede che le Regioni possano prevedere convenzioni e ulteriori benefici per il trasporto degli studenti, come del resto già previsto a normativa vigente.

Fatta questa premessa, da un punto di vista tecnico, si riportano le seguenti osservazioni:

- si evidenzia che lo schema di decreto disattende le previsioni contenute nella legge delega, la quale all'art. 1 comma 181 lett. f) prevede la garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sia in relazione ai servizi alla persona sia in relazione ai servizi strumentali. Lo schema di decreto, invece, non definisce livelli essenziali ma modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali;
- si ribadisce che se da un lato si condivide la proposta di creare un unico fondo destinato al diritto allo studio, dall'altro lato si deve prendere atto che i finanziamenti previsti non garantiscono neppure il fabbisogno totale di una sola tipologia di servizio, ricompresa nell'elenco dei servizi indicati;
- viene previsto un sistema nazionale di concessione dei benefici attraverso l'erogazione di voucher attribuiti direttamente agli studenti nell'ambito del progetto nazionale della Carta dello studente, la cui realizzazione verrà definita con successivo decreto MIUR. Non sono chiare le modalità con cui verrà utilizzato il Fondo statale e gestito il sistema nazionale e le modalità con cui questo si possa raccordare con gli interventi del diritto allo studio promossi dalle Regioni per implementare le soglie minime di accesso definite a livello nazionale ed attuare propri interventi sui territori, per garantire una maggiore chiarezza di intervento a favore delle famiglie. Molte Regioni infatti hanno sempre garantito un sostegno alle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e un sostegno agli enti locali per il trasporto scolastico. Si pone quindi un problema di armonizzazione tra le varie fonti di finanziamento regionali e statali nonché fra le diverse tipologie di interventi.

Anche in considerazione di quanto sin qui esposto, si chiede di prevedere un coinvolgimento delle Regioni attraverso un'intesa in Conferenza Unificata per l'adozione dei decreti MIUR previsti dall'articolo 9, comma 4 (criteri delle borse di studio) e articolo 10, comma 5 (criteri della Carta dello studente) dello schema di decreto.

Il Coordinamento tecnico ha poi esaminati gli altri schemi di decreti legislativi attuativi della Legge 107 del 2015, quali:

- **Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (art. 1, comma 181 lett. h);**
- **Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (art. 1, comma 181 lett. b);**
- **Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato ((art. 1, comma 181 lett. i);**
- **Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività (art. 1, comma 181 lett. g).**

Il Coordinamento, valutato che i decreti non riguardano le competenze delle Regioni, non ha formulato osservazioni, ritenendo pertanto di esprimere parere favorevole.

Roma, 1 febbraio 2017

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DEI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ RACCORDO CON I PERCORSI DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA D), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, commi 2, lettera m) e n), e comma 3, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

Visto l'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Oggetto, principi e finalità)

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.
2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.
3. Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, adottato in attuazione dell'articolo 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento.
4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente

denominato "Made in Italy", nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

Art. 2

(Identità dell'istruzione professionale)

1. Al fine di assicurare allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 1 integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonché ai profili di uscita degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3.
3. Il Profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a).
4. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 3

(Indirizzi di studio)

1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti:
 - a) Servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura;
 - b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
 - c) Artigianato per il *Made in Italy*;
 - d) Manutenzione e assistenza tecnica;
 - e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
 - f) Servizi commerciali;
 - g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
 - h) Servizi culturali e dello spettacolo;
 - i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
 - l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
 - m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico;
 - n) Servizi per il benessere della persona
2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli

indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell'Allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della Salute, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni, ATECO e NUP. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11 nonché le tabelle di corrispondenza tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015.
5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. L'utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.

Articolo 4

(Assetto organizzativo)

1. L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.

2. Il biennio dell'Istruzione Professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale possono organizzare il primo biennio in periodi didattici, declinati secondo il criterio della flessibilità, ~~e possono articolare la classe per gruppi~~. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2.112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera d).

3. Il triennio dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire allo studente di:

a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);

b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;

c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) costruire il curriculum dello studente previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;

e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall'articolo 8.

3 bis Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, all'offerta di Istruzione Professionale può, nel rispetto della programmazione regionale, essere affiancata l'offerta di percorsi di IeFP per il rilascio della Qualifica e del Diploma Professionale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 226/05 nonché al corso annuale per l'accesso all'esame di Stato di secondo ciclo ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.lgs. n. 226/2005, realizzata secondo le specifiche disposizioni regionali in materia di IeFP.

La Regione Lombardia propone l'inserimento "ed accordi regionali con gli uffici scolastici regionali al fine di assicurare la coerenza dei percorsi, la loro durata e le relative modalità di attuazione da valutare in relazione agli esiti di apprendimento sul lavoro e sugli esiti occupazionali"

La Regione Emilia Romagna e Marche propongono di cassare la proposta della Regione Lombardia dalle parole "da valutare" fino a "esiti occupazionali" in quanto la valutazione degli

apprendimenti e dei percorsi non è scomponibile. La valutazione degli esiti è un elemento che concorre a determinare l'offerta e la programmazione di competenza regionale.

La Regione Liguria propone di modificare l'intero comma 3 bis come segue: "Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, gli Istituti professionali possono, nel rispetto della programmazione regionale, erogare in regime di sussidiarietà l'offerta di percorsi di IeFP per il rilascio della Qualifica e del Diploma Professionale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005 nonché al corso annuale per l'accesso all'esame di Stato di secondo ciclo ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.lgs. n. 226/2005, realizzata secondo le specifiche disposizioni regionali in materia di IeFP, definite attraverso appositi accordi regionali con gli uffici scolastici al fine di assicurare la coerenza dei percorsi, la loro durata e le relative modalità di attuazione da valutare in relazione agli esiti di apprendimento sul lavoro e ai successivi esiti occupazionali"

3-ter Nel rispetto delle competenze costituzionali riconosciute alle Regioni, l'offerta di IeFP di cui al precedente comma è articolata in modo da assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP.

~~4. Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato, e anche maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.~~

4. Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato. Questo stesso anno può essere strutturato quale quinto anno del sistema di IeFP per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 46 della L. 107/2015

La Regione Emilia Romagna propone di aggiungere in coda al comma le seguenti parole "nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 capo III Percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) art. 9 Standard dei percorsi. (che prevede "sono progettati e gestiti dai soggetti associati, di cui all'art. 69 legge n. 144/99, per rispondere ai fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di Conferenza Unificata, a norma del Dlgs. 28 agosto 1997, n. 281")

5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico e di un ufficio per l'orientamento e l'inserimento occupazionale, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse a legislazione vigente, con il compito di:

- sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
- facilitare il contatto con il tessuto imprenditoriale per la realizzazione di attività di alternanza o di percorsi di apprendistato duale

- garantire l'integrazione con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale
- assicurare servizi di orientamento e di inserimento lavorativo a conclusione del ciclo di studi

Articolo 5 (Assetto didattico)

I. L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:

- a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4 comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro tre mesi dall'inizio delle attività didattiche del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo. Il consiglio di classe individua, al proprio interno, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati dal consiglio di classe, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente;
- b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;
- c) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo; attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;
- d) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- e) all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui lo studente abbia maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;
- f) dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Articolo 6

(Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia)

1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
 - a) utilizzare la quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015;
 - b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - c) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
 - d) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
 - e) costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
 - f) dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

2. Al fine di facilitare e potenziare i raccordi con il sistema di istruzione e formazione professionale, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono ampliare la propria offerta formativa a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ~~anche per la realizzazione, a conclusione del biennio, di un terzo anno, in cui lo studente può conseguire, in classi distinte da quelle in cui proseguono i percorsi quinquennali, le qualifiche professionali di cui all'art. 17 del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.~~ per conseguire la Qualifica e il Diploma Professionale. A tal fine, gli Istituti Professionali ~~attivano classi distinte che~~ assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005. Tale ampliamento si realizza nell'ambito della programmazione triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sempreché previsto dalla programmazione delle singole Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia.

Regione Lombardia propone di abrogare il comma in quanto l'impianto ordinamentale è già articolato all'art. 4 comma 3bis

Regione Toscana, Emilia e Marche concordano con la proposta della Regione Lombardia in quanto il contenuto del comma 2 è anticipato al comma 3bis dell'art. 4

Articolo 7

*(Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo
con il sistema di istruzione e formazione professionale)*

1. ~~Ai fini dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:~~
- a) ~~i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;~~
 - b) ~~i percorsi di istruzione e formazione professionale, per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.~~
2. ~~I percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale si realizzano nell'ambito di un'offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio. A tal fine, è costituita la "Rete nazionale delle scuole professionali", di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente~~

~~decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento annuale della Rete nazionale delle scuole professionali.~~

- ~~3. La Rete realizza il confronto organico e continuativo tra i soggetti che ne fanno parte e tra tali soggetti e gli altri Enti pubblici e privati, allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3.~~
- ~~4. Per la partecipazione alla "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate si raccordano in modo stabile e strutturato nell'ambito della Rete di cui al comma 2.~~

Allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la "Rete nazionale delle scuole professionali", di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. La Rete partecipa alla "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti" fino alla fine dell'articolo con le seguenti "sono definiti i criteri, i termini e le modalità per:

- l'aggiornamento annuale del Repertorio Nazionale delle Qualifiche e dei Diplomi Professionali
- la costituzione della "Rete nazionale delle Scuole Professionali".

La Regione Lombardia propone l'inserimento di un terzo alinea, come segue:

-l'accreditamento dei soggetti che partecipano alla "Rete Nazionale delle Scuole Professionali"

Regione Toscana, Emilia Romagna e Marche non condividono l'inserimento di questo alinea in quanto l'accreditamento dei soggetti non è materia oggetto del D.lgs.

Articolo 8

(Passaggi tra i sistemi formativi)

- 1—I passaggi costituiscono una delle opportunità che garantiscono all'allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale. Ciò si traduce nella possibilità di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra percorsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell'esperienza e del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione.
- 2—Lo studente può chiedere di effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.
- 3—Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.
- 4—Il passaggio è effettuato esclusivamente a domanda dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.

5—Il passaggio deve tenere conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.

6—Nel corso o al termine del ~~biennio~~ triennio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:

- a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
- b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono lo studente;
- c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.

7—Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può proseguire il proprio percorso di studio scegliendo di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le Istituzioni Scolastiche che presso le istituzioni formative ~~comprese nella Rete di cui all'articolo 7~~ per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012

8—I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Articolo 9

(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno

orario previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza è definita dai piani orari di cui all'allegato B, nell'ambito degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei quali confluiscono i percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l'Allegato C. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5 relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell'organico dell'autonomia forniti di specifiche professionalità, nell'ambito degli insegnanti assegnati ai posti di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la flessibilità di cui all'articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell'offerta formativa regionale.
3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

Articolo 10

(Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi)

1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di costante monitoraggio a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. I profili di uscita e i relativi risultati di apprendimento dell'istruzione professionale sono aggiornati, con cadenza quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, anche in relazione a nuove attività economiche e, più in generale, all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni.

Articolo 11

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.

2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico **2018/2019**.
3. Gli standard formativi, il repertorio e le relative corrispondenze dei percorsi di Istruzione Formazione Professionale, e le relative corrispondenti con i nuovi indirizzi dell'Istruzione Professionale, sono ridefiniti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Provvedendo anche a una semplificazione dell'iter procedurale di aggiornamento del repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali tale da poter consentire un suo eventuale adeguamento con cadenza annuale.
4. Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3, le quali contengono orientamenti riferiti a: sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e per l'attivazione dei percorsi di qualifica di cui all'articolo 6, comma 2; predisposizione di misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonché per l'informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede per 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, per 60,89 milioni di euro per l'anno 2019, per 20,853 milioni di euro per l'anno 2020, per 22,20 milioni di euro per l'anno 2021, per 28,58 milioni di euro per l'anno 2022, per 42,96 milioni di euro per l'anno 2023 e per 31,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e per 2,7 milioni di euro per l'anno 2019, per 64,48 milioni di euro per l'anno 2020, per 33,28 milioni di euro per l'anno 2021, per 11,84 milioni di euro per l'anno 2022, per 5,24 milioni di euro per l'anno 2023, per 16,9 milioni di euro per l'anno 2024 e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sono previsti specifici finanziamenti per la frequenza degli alunni disabili, compreso quelli per il trasporto dei predetti alunni, nei percorsi di Istruzione Formazione Professionali previsti dalle Regioni.

Articolo 13

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 è abrogato.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 13, comma 1 quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.

Articolo 13 bis

(Raccordo e consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale)

1. Al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale garantendo a tutti i cittadini il diritto di accesso a percorsi professionalizzanti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è adottato il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 di definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. Al fine di assicurare il diritto dovere di istruzione e formazione professionale e i livelli essenziali delle prestazioni il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorre al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni formative accreditate.

Regione Lombardia propone l'inserimento dei seguenti commi 3 e 4:

“3 A decorrere dall'anno 2017 le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.lgs. n. 226 del 2005, sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano: per il 75% sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del capo III del D.lgs. n. 226 del 2005; per il 25% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del capo III del D.lgs. n. 226 del 2005

4 Ai sensi degli articoli 41, comma 3 e 43, comma 1 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, le risorse di cui all'art. 68, comma 4, lett.a, della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di Euro da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 7, lett. d, della legge n. 183 del 2014 e del D.lgs. 15 aprile 2005 n. 77”

Regione Toscana, Emilia Romagna e Marche non concordano con l'inserimento dei due commi proposto dalla Lombardia in quanto non coerenti con l'intero impianto della norma e non in linea con gli accordi raggiunti dalle Regioni sul tema del riparto delle risorse.

Regione Liguria non condivide l'inserimento del comma 3 e concorda con l'inserimento del comma 4, proposti da Regione Lombardia

Articolo 14

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 continua ad applicarsi esclusivamente:
 - a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
 - b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
 - c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
 - d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.

2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le Province Autonome di Trento e Bolzano propongono di eliminare dal titolo dell'articolo le parole "finali e" e eliminare il comma 2

Propongono inoltre di aggiungere un nuovo articolo "articolo 15 Disposizioni finali" in cui inserire al comma 1 il comma 2 del precedente articolo 14 e il seguente comma 2 "Le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale"